

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Il Presidente Federale

- preso atto che, con provvedimento in data 8.11.2002 pubblicato sul C.U. n. 95/A, il Consiglio Federale, ribadendo quanto previsto dal C.U. n. 30/A del 14.05.2002, ha tra l’altro stabilito, che le società collocate in Fascia B) possono depositare contratti di acquisizione di calciatori, a condizione che questi trovino integrale copertura in contratti di cessione con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;
- considerato che alcune società professionalistiche, collocate in Fascia B), hanno manifestato l’esigenza di effettuare operazioni di acquisizione di calciatori che possano trovare integrale copertura in versamenti in conto futuro aumento capitale;
- acquisito il parere tecnico della CO.VI.SO.C., secondo cui dette operazioni possono essere consentite a condizione che trovino copertura in versamenti in conto futuro aumento capitale, irreversibili e all’uopo effettuati;
- attesa l’urgenza di provvedere, in considerazione della chiusura della Campagna Trasferimenti fissata per il prossimo 31.01. 2003;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- visto l’art. 21, comma 3, dello Statuto Federale

delibera

le società collocate in Fascia B) possono essere ammesse ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, nelle sole due seguenti ed alternative ipotesi:

1. le acquisizioni devono trovare integrale copertura in contratti di cessione con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;
2. le acquisizioni devono trovare integrale copertura in versamenti in conto futuro aumento capitale, irreversibili e all’uopo effettuati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dettate in materia da intendersi qui integralmente riprodotte e si richiama in particolar modo l’attenzione delle leggi professionalistiche in ordine a tutte le attività, ivi comprese quelle di controllo, da effettuare, ai fini del rilascio del visto di esecutività per i contratti e ai fini dell’applicazione delle sanzioni, in caso di mancato rilascio del visto di esecutività imputabile ad una società.

La presente delibera sarà sottoposta alla approvazione del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro